



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti**



**Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna**



Sommario

CAPO I - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO	3
ART. 1. OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	3
ART. 2. AMMONTARE DELL' ACCORDO QUADRO	4
ART. 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.....	6
ART. 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	11
ART. 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL' ACCORDO QUADRO	13
ART. 6. DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	14
ART. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14
CAPO II - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL' APPALTATORE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' ACCORDO QUADRO	15
ART. 8. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL' ACCORDO QUADRO.....	15
ART. 9. IMPEGNI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI DELL' ACCORDO QUADRO	19
ART. 10. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL' ACCORDO QUADRO.....	23
ART. 11. DOCUMENTI ALLEGATI AI CONTRATTI APPLICATIVI	24
ART. 12. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	25
ART. 13. CODICE DI COMPORTAMENTO	27
ART. 14. PATTO DI INTEGRITÀ	28
ART. 15. RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH	28
ART. 16. OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', E INCLUSIONE LAVORATIVA.....	29
ART. 17. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI ED ULTERIORI A CARICO DELL' APPALTATORE	31
ART. 18. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	36
ART. 19. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL' APPALTATORE	38
ART. 20. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	40
ART. 21. REVISIONE PREZZI	42
ART. 22. ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA	43
ART. 23. RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE	44
ART. 24. DIREZIONE DEI LAVORI.....	45
ART. 25. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL' APPALTATORE	46
ART. 26. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI.....	47
CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	48
ART. 27. STIPULA DEL CONTRATTO	48
ART. 28. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO (ODL).....	48
ART. 29. CONSEGNA DEI LAVORI.....	50
ART. 30. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	52

ART. 31. TERMINE PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	53
ART. 32. PROROGHE.....	55
ART. 33. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	56
ART. 34. PENALI.....	57
ART. 35. PREMIO DI ACCELERAZIONE	59
ART. 36. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI	60
ART. 37. GUARDIANIA.....	64
ART. 38. SICUREZZA DEL LAVORO	65
ART. 39. INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE.....	68
ART. 40. GESTIONE DEI SINISTRI, DANNI E DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	68
ART. 41. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE.....	69
ART. 42. RISERVE DELL'APPALTATORE	70
ART. 43. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	72
ART. 44. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.....	72
ART. 45. OBBLIGHI MANUTENTORI DELLE OPERE ESEGUITE.....	74
ART. 46. CONSEGNA ANTICIPATA.....	75
ART. 47. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....	76
ART. 48. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	77
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA.....	78
ART. 49. ANTICIPAZIONE	78
ART. 50. PAGAMENTI IN ACCONTO	79
ART. 51. PAGAMENTO A SALDO	81
ART. 52. ADEMPIMENTI NEI PAGAMENTI	82
ART. 53. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	84
ART. 54. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	86
CAPO V – NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI	87
ART. 55. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	87
ART. 56. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	88
ART. 57. PRESTAZIONI IN ECONOMIA.....	89
ART. 58. ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	90
ART. 59. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.....	91
ART. 60. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI.....	94
CAPO VI DISPOSIZIONI E CLAUSOLE FINALI	95
ART. 61. LEGGE SULLA PRIVACY.....	95
ALLEGATO 1 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	96
ALLEGATO 2 -SCHEMA TIPO DI TABELLE DI QUALIFICAZIONE.....	97



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti**



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



CAPO I - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO

ART. 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e della Direttiva 2014/24/UE, denominato *Accordo Quadro Sostituzioni - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres* - suddiviso in n. 2 lotti.

CUP I87H21004890005

CUI 00140940925202100037

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) delle attività oggetto di appalto è la seguente:

- CPV 45247000-0 - *Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti.*

Il territorio interessato dalla realizzazione dell'intervento è situato nella Sardegna Settentrionale. In particolare i Comuni interessati sono: S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

L'intervento è ricompreso fra gli interventi di cui all'Allegato A1 al D.M. n.517 del 16/12/2021, di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare fra gli interventi di cui alla misura M2C4-I4.1 (*"Investimenti in infrastrutture*

PNRR M2C4-I4.1-A1-35

Accordo quadro Sostituzioni

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2.

idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" della linea d'investimento del PNRR Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"- Componente C4 "Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica" - Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime"- Investimento 4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico), per un importo di finanziamento di € 66.000.000,00, al netto dell'IVA.

Il presente "Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro" (di seguito denominato per brevità Capitolato), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, contiene le norme e condizioni speciali che regolano l'Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di cui sopra, da realizzare in ossequio alle specifiche ENAS, nel rispetto delle leggi - norme – regolamenti, di carattere generale, nazionali e regionali vigenti nonché delle direttive comunitarie sovraordinate, per quanto direttamente applicabili, oltre che nel rispetto delle norme, direttive, linee guida etc. espressamente emanate per l'attuazione degli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione

ART. 2. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari a **€ 31.214.000,00** (trentunomilioniduecentoquattordicimila/00), suddiviso in due lotti:

- **Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1:**
- **Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2**

Tabella 1

Lotto	Ambito territoriale dell'Accordo Quadro	Importo massimo prestazioni affidabili nell'ambito dell'AQ (al netto dell'IVA) e comprensivo degli oneri della sicurezza
1	Interventi di Sostituzione Coghinas 1	€ 8.240.000,00 (di cui € 240.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) <i>Incidenza della manodopera stimata nel 44,90% dell'importo dei lavori(*)</i>

PNRR M2C4-I4.1-A1-35

Accordo quadro Sostituzioni

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2.

2	Interventi di Sostituzione Coghinas 2	€ 22.974.000,00 (di cui € 674.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) <i>Incidenza della manodopera stimata nel 45,20% dell'importo dei lavori(*)</i>
---	---------------------------------------	---

() Considerato che le lavorazioni non sono esattamente determinate in sede di gara per l'affidamento del presente Accordo Quadro, l'incidenza della manonera viene inserita come stima percentuale desunta dalle lavorazioni previste e dall'esperienza conseguita dall'Ente in appalti analoghi.*

L'importo massimo stimato dei lavori da affidare con l'istituto dell'Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 è pari, per ogni lotto, agli importi indicati in Tabella 1, al netto dell'IVA.

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il Committente non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di Contratti Applicativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi totali. Non sarà previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

Sono inclusi nel presente Accordo Quadro eventuali interventi di realizzazione di varianti di tracciato, volte alla risoluzione di interferenze con i centri abitati.

Come definito dalla normativa vigente, trattasi di lavorazioni riconducibili all'interno della categoria prevalente di opere **generali OG6** denominata *“Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”* e che riguarda *“la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento”*.

L'Ente mette a disposizione dei concorrenti i documenti elencati all'art. 10 allo scopo di consentire di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi formulare, in maniera ponderata, l'offerta per l'esecuzione dei lavori; la stessa documentazione, in caso di aggiudicazione, farà parte integrante e sostanziale del contratto unitamente all'offerta tecnica ed economica dell'affidatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.68 comma 5 lett. b e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi ad ogni dicitura di Capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi

unitari, elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente".

Limitazione alla partecipazione a più lotti

Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando l'offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per uno dei lotti.

Pertanto, qualora un operatore economico presenti offerta per entrambi i lotti, tenuto conto che la Commissione di gara procederà all'apertura delle offerte secondo la numerazione progressiva dei lotti, non sarà ammessa l'offerta presentata per il secondo lotto (lotto n. 2) dagli operatori economici che già abbiano presentato offerta per il primo lotto (lotto n. 1):

- a) in forma singola;
- b) nella qualità di mandatarî e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
- c) nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett e) del Codice di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
- d) nella qualità di consorziati designati all'esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett b) e c) del Codice, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
- e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
- f) nella qualità di componente di un'aggregazione di imprese di rete.

ART. 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010, parte vigente, vengono qui appresso indicate le categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali in cui è suddivisibile l'intervento in oggetto e i relativi importi:

Tabella 2

LOTTO 1 – COGHINAS 1**importo a base d'asta € 8.000.000,00****Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 240.000,00**

Categorie	Importo lavori	Oneri della sicurezza	Importi totali
OG6 – classifica VI (prevalente) Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 6.425.000,84	€ 192.750,03	€ 6.617.750,87
OG 5 - classifica I Dighe	€ 234.025,00	€ 7.020,75	€ 241.045,75
OS 7- Classifica III bis FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	€ 1.340.974,16	€ 40.229,22	€ 1.381.203,38
TOTALE			€ 8.240.000,00

Tabella 3

LOTTO 2 – COGHINAS 2 importo a base d'asta € 22.300.000,00 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 674.000,00			
Categorie	Importo lavori	Oneri della sicurezza	Importi totali
OG6 – classifica VIII (prevalente) Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 20.395.868,18	€ 616.449,11	€ 21.012.317,29
OS 7- Classifica IV Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	€ 1.471.580,55	€ 44.477,37	€ 1.516.057,92
OS21 – Classifica II Opere strutturali speciali	€ 432.551,27	€ 13.073,52	€ 445.624,79
TOTALE			€ 22.974.000,00

Le categorie sopra indicate sono quelle contenute nell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010.

I requisiti di qualificazione obbligatoria richiesti all'appaltatore per l'esecuzione di lavori sono comprovati mediante possesso di attestazione SOA per le categorie e le classificazioni riportate nelle tabelle 2 e 3.

Con riferimento al Lotto 2, l'operatore economico, deve aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 84, comma 7, lettera a) del Codice.

N.B. Come sarà meglio specificato nel Disciplinare di Gara, i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, dovranno indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica

risultante dalla SOA. Detto requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria, alla luce delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché della natura e complessità delle lavorazioni in esso contemplate, al fine di evitare, nell'ottica di un approccio qualitativo, che la mandataria possa assumere una posizione secondaria all'interno del raggruppamento, dovendo essa stessa essere il soggetto maggiormente qualificato ed affidatario della parte preponderante dell'appalto.

Trattandosi di Accordo Quadro della durata specificata all'art.6, si precisa che la classifica richiesta per la categoria prevalente afferente a ciascuno dei lotti costituenti l'Accordo Quadro risulta essere proporzionata all'importo dei lavori che potranno essere commissionati in contemporanea nell'ambito del lotto di interesse.

Nei lavori sono comprese le seguenti voci, anche se non compensate con apposito prezzo:

- redazione dei disegni esecutivi as-built (anche per avanzamenti parziali) su supporto informatico con quote e misure di quanto realizzato; aggiornamento dei disegni forniti, nel caso di interventi sull'esistente, su supporto informatico in formato *.dwg o *.dxf *.shp *.icf: i disegni riguarderanno le nuove unità, gli schemi elettrici, le tubazioni di processo, le linee tecnologiche sia interrate che in cunicolo, le reti elettriche e, in genere, tutto quanto è necessario per individuare, localizzare e definire quanto è stato costruito, anche in relazione con le interconnessioni a quanto esistente
- redazione di manuali completi per l'istruzione all'uso e per la manutenzione delle eventuali apparecchiature installate. Saranno forniti su copia cartacea e su supporto informatico, in lingua italiana; eventuali specifiche in lingua straniera dovranno quindi essere tradotte. Il manuale di istruzione all'uso e per la manutenzione deve dettagliare in ogni pagina tutte le istruzioni necessarie e sufficienti, senza rimandi ad altri manuali affinché chi legge non debba riferirsi a più di un documento. Per tutte le macchine installate deve essere previsto, e formalizzato nei disegni as-built, un razionale e semplice ciclo di montaggio e smontaggio, quale parte integrante dei manuali. Redazione di programma di manutenzione per tutte le macchine installate con specifica delle operazioni da eseguire e della loro frequenza.
- fornitura, manutenzione e utilizzo di tutta la segnaletica prevista dalla legge in merito alla segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro.

- sanificazione delle nuove condotte acquedotto rifatte o sostituite, prima della loro messa in esercizio; messa a disposizione di uno o più punti di prelievo per analisi qualitative (prelievi e risultanze analitiche a carico della stazione appaltante); spurghi controllati di rete acquedotto.

I lavori saranno aggiudicati al soggetto risultato aggiudicatario che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara verrà esperita secondo le vigenti disposizioni di legge e con le modalità indicate nel bando di gara.

Il ribasso ai prezzi di gara si intende offerto dall'aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

L'offerta economica, così determinata, sarà parte essenziale del sinallagma contrattuale in quanto frutto di una consapevole e meditata valutazione dell'offerente in ordine alla corretta conduzione del cantiere nel periodo in esame affinché lo stesso prosegua sempre, visto il fine di garanzia di continuità del servizio pubblico essenziale che spetta alla Stazione appaltante, nel rispetto massimo delle norme di sicurezza.

L'operatore economico aggiudicatario riconosce che la merce e i prezzi per la fornitura di manodopera in economia e di materiali a piè d'opera comprendono anche gli utili d'impresa e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero all'offerta contrattuale. In particolare, tra le spese generali e accessorie sono comprese quelle relative ai tecnici dell'appaltatore che dirigano il cantiere o che ne esercitino l'alta sorveglianza o il controllo; per eventuali lavori da compensarsi in economia (se ammessi) non potrà essere esposto il costo dei tecnici direttori o assistenti di cantiere, ma solo quello degli operatori, delle attrezzature, dei mezzi d'opera e delle forniture.

I prezzi per lavori compiuti comprendono gli utili di impresa e le sue spese generali ed accessorie, compresi gli sfridi e/o sprechi e tutti gli oneri di Capitolato, e sono tutti soggetti all'offerta di contratto.

In relazione a quanto sopra evidenziato l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere compensi per ricerca sottoservizi, verifica e rilievi di impianti esistenti ed ogni altro fatto che possa motivare un intralcio nella prosecuzione delle opere in quanto ogni evenienza si ritiene compensata dall'offerta di gara.

ART. 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori che formano oggetto dell'accordo Quadro sono illustrati nei documenti di gara.

La stazione appaltante fornirà un progetto esecutivo all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità ed i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le lavorazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate da ENAS nel corso dell'Accordo Quadro.

Ogni progetto esecutivo propedeutico alla sottoscrizione e all'avvio del singolo contratto applicativo verrà redatto sulla scorta dell'elenco prezzi accettato dall'operatore economico in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e sulla scorta del prezzario approvato dalla Regione Sardegna vigente all'atto della redazione del progetto esecutivo stesso.

Resta inteso che l'elenco prezzi accettato dall'operatore economico in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro potrà essere oggetto di aggiornamento rispetto al prezzario approvato dalla Regione Sardegna, vigente all'atto della redazione del progetto, esclusivamente per le voci desunte dal prezzario regionale, anche qualora tali voci abbiano costituito parte delle analisi di voci di prezzo diversamente codificate e non direttamente desunte dal prezzario regionale. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto applicativo.

A titolo esemplificativo, sono ricomprese nelle attività di manutenzione straordinaria delle reti acquedotto le seguenti lavorazioni:

- Demolizioni di pavimentazioni stradali, di blocchi interrati, di condotte interrate, di solette, di pozzetti di ispezione, anche di condotte acquedottistiche da sostituire o dismettere
- Scavo a sezione obbligata o a sbancamento in area urbanizzata / in area non urbanizzata
- Rinterro con idoneo materiale cavato o con altri materiali idonei, quali sabbia vagliata, mista di cava, mista cementata, frantumato, etc.
- Collaudi di tratti di rete acquedotto rifatti o sostituiti, come da rispettive norme in essere; collaudo di allacciamenti / prese di utenza acquedotto rifatte, sostituite o ricollegate

- Sanificazione delle nuove condotte acquedotto rifatte o sostituite, prima della loro messa in esercizio;
- Esecuzione di calcestruzzi semplici e/o armati, costruzione di semplici opere murarie (camerette, pozzetti, ecc.) per adeguamento di infrastrutture acquedotto nell'ambito della manutenzione straordinaria incrementativa o ricostruzione di manufatti o camerette di ispezione a seguito di demolizioni di cui sopra.
- Risanamento strutturale degli attraversamenti aerei e sostituzione tubazione sovrastante tramite tubazione in acciaio;
- Risanamento strutturale di camere esistenti
- Sostituzione di apparecchiature idrauliche (sfiati, scarichi, apparecchi di misura, ecc.)
- Fornitura e posa di materiali necessari per lavori di acquedotto in genere
- Fornitura e posa di condotte per alloggiamento linee elettriche, telefoniche, etc. nell'ambito dei lavori di cui al contratto (es. per ricostruzione a seguito di lavori)
- Spurghi di condotte acquedotto
- Esecuzione di perforazioni orizzontali mediante presso-trivelle (spingitubo) per realizzazione tratte acquedottistiche in pressione
- Esecuzione di rilievi e misurazioni delle nuove infrastrutture tramite strumenti metrici e topografici e restituzioni grafiche degli stessi sia in forma cartacea che digitale (files .dwg/.dxf, compresi files.ctb)
- Video ispezioni e spurghi di condotte, pozzetti, manufatti in genere asserviti alle infrastrutture acquedottistiche
- Ripristini provvisori e definitivi di carreggiate stradali e di marciapiedi
- Esecuzione di segnaletica orizzontale/verticale stradale
- Vigilanza sui ripristini stradali in genere, fino al ripristino definitivo.
- Posa in opera di by pass temporanei per la realizzazione dei lavori di risanamento o sostituzione
- Posa di apparecchiature elettromeccaniche (ad esempio sgrigliatori) anche in condizioni subacquee

Nelle attività di manutenzione straordinaria delle reti acquedotto sono anche ricomprese, a titolo esemplificativo, le seguenti lavorazioni specialistiche:

PNRR M2C4-I4.1-A1-35

Accordo quadro Sostituzioni

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2.

- Esecuzione opere di consolidamento e di sostegno della condotta (ad esempio tramite palificazioni, ecc.);
- Esecuzione di attraversamenti mediante tecnologia a spingi tubo o con perforazioni teleguidate, per adeguamento di infrastrutture a rete nell'ambito della manutenzione straordinaria.

ART. 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro, riguardano la manutenzione straordinaria di alcuni tratti degli acquedotti presenti in alcuni comuni della Sardegna Settentrionale e precisamente nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres.

Ogni singolo contratto applicativo sarà stipulato nel rispetto del presente Capitolato e dell'Accordo quadro, il cui schema è allegato agli atti di gara. Al contratto applicativo sarà allegato il progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante completo del computo metrico di progetto.

Al fine di definire l'importo dei contratti applicativi, verrà utilizzato il ribasso proposto in sede di gara da applicarsi alle voci di computo determinate sulla base dell'Elenco prezzi posto a base di gara, come eventualmente aggiornato al prezzo vigente al momento dell'affidamento del contratto applicativo.

L'Accordo Quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati **a misura** ai sensi del comma 5 bis, art. 59, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" e secondo le modalità meglio definite all'art. 27 del presente Capitolato.

L'avvio di ogni singolo contratto applicativo avverrà con la redazione di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico l'esecuzione dei lavori richiesti per la durata dei singoli contratti applicativi, da cui decorrono le tempistiche ivi indicate per lo svolgimento degli stessi. Il verbale potrà essere sottoscritto il giorno della stipula del contratto applicativo ovvero dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula.

Il Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di richiedere, stante l'urgenza, l'esecuzione anticipata dei lavori, nelle more della sottoscrizione del singolo contratto applicativo. In quest'ultimo

caso, il termine per la conclusione dei lavori decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dei lavori di cui ai capoversi precedenti.

ART. 6. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro sarà di **30 (trenta) mesi**, entro i quali possono essere perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico Accordo Quadro, ove intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

La durata di ogni singolo appalto, derivante da contratto applicativo, verrà stabilita in sede di stipula del contratto applicativo.

N.B. Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata dell'Accordo Quadro, in relazione alla possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all'incolumità di cose e/o persone.

In tali circostanze, il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell'accordo quadro, per un periodo ulteriore di **18 (diciotto) mesi**, agli stessi patti e condizioni.

ART. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ing. Fernando Mura, Direttore del Servizio Gestione Nord di ENAS, svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice.

**CAPO II - CONDIZIONI GENERALI, ONERI
DELL'APPALTATORE DISPOSIZIONI
PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO
QUADRO**

**ART. 8. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO
QUADRO**

L'assunzione dell'Accordo Quadro implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta ed incondizionata accettazione non solo di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavori pubblici, ma anche la completa accettazione di tutte le norme speciali contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara allegati all'Accordo Quadro.

In particolare, nell'accettare e sottoscrivere l'Accordo Quadro, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, come già dichiarato in sede di gara:

- **Di essere a conoscenza della normativa PNRR ed in particolare le regole temporali connesse con il finanziamento, ossia raggiungimento della OGV al 30 settembre 2023 e che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è fissato improrogabilmente alla data del 31 marzo 2026;**
- **Di aver tenuto in considerazione delle tempistiche PNRR sopra citate nella presentazione dell'offerta;**
- Di essere perfettamente edotto che l'esecuzione dei lavori, così come stabilito dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 241/2021), deve essere coerente con i principi e gli obblighi PNRR di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" e che, pertanto dovrà garantire la conformità dell'intervento al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
- di essere a conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla tipologia delle opere da realizzare, la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata),

l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti;

- di accettare che il progetto esecutivo che verrà approvato dalla Stazione Appaltante e sarà posto a base degli specifici contratti applicativi sarà basato sulle caratteristiche tipologiche delle lavorazioni descritte nei documenti posti alla base dell'Accordo Quadro e sulla base dei prezzi dell'elenco prezzi allegato, ma potrà contenere specificazioni di dettaglio relative alla cantierizzazione e ingegnerizzazione dell'intervento che l'appaltatore dovrà eseguire senza sollevare motivi di contestazione o reclamare ulteriori compensi oltre quanto già previsto in computo, se non in esplicito contrasto o difformità rispetto a quanto già di sua conoscenza;
- che la Stazione Appaltante potrà affidare i lavori in urgenza sotto riserva di legge, anche in relazione alle tempistiche dettate dal finanziamento PNRR;
- di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di essersi reso conto, prima della formulazione dell'offerta, di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi e conseguenti all'assunzione dell'appalto nella fase di esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo;
- che nel formulare l'offerta tecnica ed economica sul prezzo a base di gara:
 - a. ha valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
 - b. ha tenuto in debito conto che nella realizzazione delle opere deve recepire tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o nulla osta sul progetto esecutivo alla base dei contratti applicativi messo a disposizione della Stazione Appaltante;
 - c. ha tenuto conto della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per l'individuazione di eventuali ostacoli che costituiscano impedimento all'esecuzione a regola d'arte dei lavori,

obbligandosi conseguentemente, nel caso di aggiudicazione, all'esecuzione delle operazioni inerenti l'appalto applicativo secondo le modalità ed i prezzi di cui al presente Capitolato e dei documenti allegati al contratto.

- d. ha esaminato tutti gli elaborati a base di gara, compreso l'elenco prezzi ed ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti dal presente Capitolato, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto alle condizioni tecniche offerte.
- e. ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, durante il periodo di vigenza e efficacia dell'Accordo Quadro;
- f. ha controllato le voci di costo e pertanto ha formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità e dei rischi connessi all'andamento del mercato e dei prezzi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ferma l'applicazione della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato;
- g. ha tenuto conto che gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee di ulteriori aree che si rendano necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree eventualmente indicate negli elaborati di progetto, saranno a totale carico dell'Appaltatore, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.
- h. ha tenuto conto che il periodo di interruzione dell'esercizio delle opere oggetto

dei lavori, gestite dall'Ente Acque della Sardegna, è legato alla superiore esigenza di soddisfacimento delle utenze servite da dette opere e che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti o sospensioni nell'esecuzione dei lavori in conseguenza delle necessità delle utenze servite dalle opere suddette.

- i. ha tenuto conto che le lavorazioni potranno essere eseguite esclusivamente con modalità operative da concordare con il Responsabile del Procedimento e con il competente Servizio dell'ENAS di gestione delle suddette opere già in fase progettuale, e comunque nei tempi minimi compatibili con l'esercizio delle stesse, al fine di limitare l'interruzione del servizio e che nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà all'Appaltatore in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o discontinuità nell'esecuzione dei lavori in conseguenza delle necessità di garantire l'approvvigionamento alle utenze”.
- j. ha tenuto conto che, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei lavori relativi ai contratti applicativi, dovrà garantire con ogni mezzo e tecnologia disponibile lo status del livello qualitativo attuale dell'ambiente e, quindi, di conservare inalterati i beni naturalistici e paesaggistici presenti;
- k. ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in completa conformità a tutto quanto previsto dal D. Lgs.81/2008;
- l. ha tenuto conto che sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere costruende, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall'Appaltatore nell'ambito del cantiere. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori;
- m. con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del Capitolato e dello Schema di Contratto l'Appaltatore ha tenuto conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte,

ART. 9. IMPEGNI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato conterrà i seguenti specifici impegni, il cui rispetto è essenziale:

1. disporre di maestranze e mezzi operativi idonei alle necessità inerenti i lavori da eseguire;
2. avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività, come richiesti dalla Stazione Appaltante, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/08, così come integrato dal D. Lgs.106/2009
3. impegnarsi ad eseguire i lavori in condizioni di sicurezza;
4. impegnarsi a non richiedere compensi di sorta per danni alle opere provvisorie (impalcature, ponteggi, centine, casseforme, casseri, ecc.) in dipendenza di cause di forza maggiore, ivi comprese piogge e nubifragi che dovessero interessare la zona ove saranno eseguiti i lavori;
5. impegnarsi a tener manlevata ed indenne la committenza da tutte le controversie che potessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; i diritti o l'eventuale indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali s'intendono compresi nel prezzo offerto;
6. essere a conoscenza delle norme di pagamento in caso di eventuale associazione temporanea di imprese;
7. impegnarsi a produrre, al termine di ogni lavoro, i disegni esecutivi as-built in formato informatico di tutto quanto è stato risanato, riqualificato, realizzato, con localizzazione plano-altimetrica di quanto realizzato e di tutti i servizi incontrati;
8. impegnarsi - partecipando attivamente alla fase di cantierizzazione di ogni singolo lavoro - a richiedere, tra l'altro, a propria cura e spese il tracciamento e l'individuazione dei servizi interrati ai gestori degli stessi per definire esattamente la posizione delle reti nel sottosuolo, prima di dar corso ad operazioni di scavo;

9. assumersi la piena e incondizionata responsabilità dell'osservanza, in sede di lavorazione o di costruzione, di tutte le prescrizioni derivanti da particolari vincoli interessanti la zona dei lavori e senza che gli oneri derivanti da tali obblighi possano in alcun modo dar luogo a richiesta di speciali compensi o maggiorazioni dei prezzi;
10. impegnarsi a mettere in esercizio i nuovi condotti di acquedotto puliti e privi di qualsiasi detrito, previa sanificazione e previo riscontro positivo delle risultanze analitiche dei prelievi di acqua effettuati da parte della stazione appaltante; di mettere a disposizione della stazione appaltante uno o più punti di prelievo per analisi qualitative – i prelievi e le risultanze analitiche saranno a cura e spese della stazione appaltante – e di eseguire spurghi controllati della condotta;
11. impegnarsi per tutte le linee di nuova posa ad eseguire le prove di tenuta come previsto dalla normativa vigente, al fine di poter rilasciare il collaudo positivo. Tutti gli oneri per le prove di tenuta, fino all'ottenimento del collaudo positivo, sono a carico dell'impresa;
12. essere a conoscenza che gli inerti per letti di posa, rinfilanco e copertura tubazioni, riempimento volumi di scavo, saranno valutati in misurazione geometrica come differenza tra il volume effettivamente scavato (con il limite massimo delle sezioni tipo) e quello occupato dalle tubazioni e dai manufatti, ogni onere compreso (trasporto, sistemazione, livellamento ecc..). Il prezzo indicato in elenco prezzi è relativo a materiale arido proveniente da cava. Per il riutilizzo di materiale cavato da altri siti, con vagliatura e pulizia, si applicherà il prezzo ridotto di elenco prezzi. Per l'applicazione del prezzo si farà riferimento a quanto desumibile da valida documentazione in merito alla provenienza e alla destinazione del materiale; in mancanza di valida documentazione, si applicherà comunque il prezzo ridotto.
13. impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, a consegnare alla Direzione Lavori qualsiasi documentazione attestante l'origine dei materiali e degli inerti utilizzati in cantiere (bolle, documenti di trasporto, certificazioni materiali, etc.).
14. tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività devono essere gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa ed in particolare dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di

cantiere sono a carico delle ditte appaltatrici che figureranno come “produttori” dei rifiuti, essendo gli stessi prodotti da attività di manutenzione. I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati e le stesse autorizzazioni dovranno, come previsto dalla normativa, essere esibite durante le stesse lavorazioni ed il trasporto (come riportato anche nell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali alla sezione “Prescrizioni”). I rifiuti speciali dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti e/o scheda movimentazione SISTRI e una copia della stessa dovrà essere resa disponibile al Committente per avere evidenza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti in cantiere. Dovrà, quindi, essere sempre possibile documentare l’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti presso centri di raccolta autorizzati o impianti di smaltimento. L’impresa dovrà pertanto fornire, all’occorrenza, una dichiarazione dell’impianto di destino a cui verranno conferiti i rifiuti.

15. garantire la fornitura degli strumenti metrici e topografici e le prestazioni di manodopera necessarie per rilievi, tracciamenti, misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
16. eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e garantire la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo, nonché la conservazione fino al collaudo stesso dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente, nel caso in cui si renda necessaria la loro rimozione, al loro spostamento controllato ed esattamente riferito;
17. garantire la fornitura di fotografie documentarie delle opere in corso, nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Committenza;
18. sostenere le spese e gli oneri per tutte le prove prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e quelle che la Committenza richiederà sui materiali o sui terreni o sulle opere eseguite, da effettuarsi presso gli Istituti che verranno indicati dalla Committenza. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni prelevati sino all’ultimazione dei lavori nei modi più idonei a preservarne l’autenticità;
19. sostenere tutte le spese per operazioni di collaudo e di apprestamento delle prove;

20. garantire la fornitura degli strumenti necessari per le prove di tenuta come previsto dalla normativa vigente quali ad esempio manometro registratore su disco e manometro digitale elettronico con datalogger;
21. fornire gli strumenti e le attrezzature necessari per la sanificazione, i prelievi di acqua effettuati da parte della stazione appaltante e gli spurghi controllati della rete acquedotto, quali prodotti per disinfezione acque ad uso potabile e strumentazione di misurazione cloro residuo le segnalazioni diurne e notturne regolamentari mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori o dove si svolge il traffico e in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata l'incolumità di persone, animali e cose, nonché l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada ed in genere delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade;
22. prevedere l'installazione delle apposite tabelle indicative dei lavori, senza compenso alcuno, fino al collaudo finale; in tali tabelle andranno indicati anche gli estremi identificativi delle imprese subappaltatrici;
23. la responsabilità della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale;
24. provvedere alla conservazione, a propria cura e spese, di tutte le opere incontrate durante gli scavi, quali scoli d'acqua, allacciamenti ai servizi, tombini, cavi, etc.;
25. provvedere all'approvvigionamento dell'energia elettrica, gas, linee telefoniche e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti i servizi di cantiere;
26. garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per la manomissione del suolo comunale secondo i regolamenti locali, restando a carico dell'Impresa ogni eventuale contravvenzione;
27. sostenere il pagamento di eventuali sanzioni amministrative (multe) per inadempienze o negligenze dell'impresa connesse alla conduzione del cantiere in contravvenzione al codice della strada;
28. ~~di~~ applicare scrupolosamente quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari;
29. ~~di~~ impegnarsi al verificarsi di qualunque infortunio al personale proprio o di propri

subappaltatori/subfornitori e di qualunque evento di emergenza ambientale, a informare immediatamente e formalmente la Committente via PEC indicando altresì nella PEC il nominativo del RUP, del DL e del CSE e questi ultimi ai propri indirizzi e-mail.

30. L'obbligo dell'impresa di dichiarare analiticamente quanto sopra indicato, si riterrà assolto qualora la stessa affermi di accettare, senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e le disposizioni contenute all'interno dello schema di Accordo Quadro e del presente Capitolato.

ART. 10. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Sono richiamati nell'accordo Quadro e ad esso materialmente allegati per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro;
- b) Patto d'integrità;
- c) (se del caso) Procura speciale prodotta dal procuratore a comprova dei poteri di stipula;
- d) (se del caso) atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese contenente il mandato nei confronti della mandataria.

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- e) Schema di Contratto Applicativo;
- f) Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall'aggiudicatario in sede di gara;
- g) (se del caso) documentazione giustificativa prodotta nel procedimento di verifica anomalia offerta);
- h) Elenco prezzi e analisi dei prezzi poste a base di gara
- i) Elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro
- j) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (relazione, stima dei costi);
- k) Specifiche di restituzione "as built" - Capitolato informativo BIM

- l) Relazione preliminare di ottemperanza DNSH
- m) Garanzie specificate nel relativo paragrafo
- n) Dichiarazioni su standard sociali minimi

Qualora uno stesso atto contrattuale riporti delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolato, Elenco Prezzi Unitari, Elaborati grafici.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

L'Accordo Quadro ed i contratti Applicativi saranno stipulati nella forma della scrittura privata con modalità elettronica.

ART. 11. DOCUMENTI ALLEGATI AI CONTRATTI APPLICATIVI

Si intendono parte integrante dei contratti applicativi, anche se non risultano materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro;
- Computo metrico estimativo;
- Polizze di garanzia specificate nel relativo paragrafo;
- Capitolato informativo BIM;
- Specifiche di restituzione "as-built";
- Piano di sicurezza e coordinamento;

- Progetto esecutivo dell'intervento oggetto dello specifico contratto applicativo;
- Relazione di ottemperanza ai criteri DNSH.

ART. 12. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce"*, definito Regolamento nel presente documento, per quanto applicabile a seguito di abrogazione di norme ex art. 217 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore, (che per patto non si allega) in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato Generale";
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile (a seguito di abrogazione di norme ex art. 217 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.*», convertito con modifiche in Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Regolamento (UE) 2020/852;
- Regolamento UE 241/2021;
- Legge n. 228 del 23 dicembre 2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310).
- Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, emanata dal MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Unità di Missione NG EU “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”;
- DPCM 7 dicembre 2021, “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”
- Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli

aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modifiche in Legge 28 marzo 2022, n. 25;

- Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
- Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modifiche, in Legge L. 29 giugno 2022, n. 79;
- Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (Decreto aiuti) - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina
- il D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- il Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti applicativi per quanto applicabili;
- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2013 recante «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - Revisione 2013», che aggiorna il citato PAN GPP, per quanto applicabile;
- la Legge della Regione autonoma della Sardegna, n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;

Tutti gli oneri discendenti o strettamente connessi all'osservanza delle norme sopra citate sono compensate col prezzo stabiliti in sede di contratto

ART. 13. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”,

PNRR M2C4-I4.1-A1-35

Accordo quadro Sostituzioni

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2.

approvato ed adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.43/7 del 29.10.2021, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22.03.2021.

ART. 14. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e dall'Appaltatore. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 15. RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH

L'Appaltatore dovrà ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH) all'ambiente, come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede di gara, identificati nel Capitolato speciale di appalto e nelle relazioni specifiche di ottemperanza ai criteri DNSH di progetto ed in particolare nell'offerta tecnica in relazione al rispetto del principio del DNSH con particolare riferimento all'adozione di specifiche soluzioni tecniche e procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che di facilitare processi di economia circolare.

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall'Appaltatore ai fini del rispetto del principio del DNSH.

Si precisa che il mancato rispetto del principio del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti gli interventi ammessi al PNRR, comporta il definanziamento dell'intervento. Di riflesso, il mancato rispetto del DNSH da parte dell'appaltatore

costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., art. 108, comma 3 ed è e motivo di risoluzione del contratto.

Inoltre, il mancato rispetto del DNSH, comporta l'inammissibilità in contabilità delle attività svolte dall'Appaltatore inadempiente.

Nel corso di esecuzione dei lavori l'ENAS provvederà al controllo e monitoraggio relativo al corretto assolvimento delle obbligazioni assunte rispetto al DNSH da parte dell'Appaltatore e, più in generale, da parte delle imprese esecutrici.

ART. 16. OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', E INCLUSIONE LAVORATIVA

(Art. 47, D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n.108/2021)

1. L'art. 47 del D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modifiche in Legge n.108/2022, prevede una serie di disposizioni volte a favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, l'appaltatore che, al momento della presentazione dell'offerta occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ex art. 46 del D.Lgs. n.198/2006 è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione sopra citata è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale giornaliera di cui all'art. 34 "Penali" del presente Capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di

dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

2. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2022, l'appaltatore che, al momento della presentazione dell'offerta occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Quest'ultima relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale giornaliera di cui all'art.34 "Penali" del presente Capitolato.

Le relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno pubblicate, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021. La Committente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2022, l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021, pari ad **almeno**

- **il 30% (trenta per cento) destinata all'occupazione giovanile;**
- **il 10% (dieci per cento) destinata all'occupazione femminile.**

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, come più ampiamente specificato nella determinazione a contrarre, detta percentuale è stata stabilita sulla base del combinato disposto dell'art. 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2022, in considerazione del tasso di occupazione femminile che, nel settore delle costruzioni, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2021, è notevolmente inferiore alla media nazionale, rispetto ad altri settori del sistema (Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze);

In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo 34.

ART. 17. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI ED ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri, compensate a parte con la voce "Costi della sicurezza", non assoggettate a ribasso; in particolare è a carico dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, nelle posizioni indicate dalla Direzione dei Lavori, di n. 2 cartelli in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente tutte le informazioni sull'appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione dei suddetti tabelloni durante l'esecuzione, all'eventuale aggiornamento degli stessi,

ogni qualvolta occorra, e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo;

- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di collaudo; di conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui l'operatore economico ha indicato quota di incidenza sul totale delle spese generali, nell'offerta economica, ai sensi dell'Art. 95, c.10, D. Lgs. n.50/2016;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:
 - 1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, documenti contabili e verbali in contraddittorio;
 - 2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi

- all'avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontrare sulle opere interessate alle lavorazioni;
3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
 4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
 5. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti e al rispetto dei principi del DNSH, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;
 6. l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;
 7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, l'effettuazione di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
 9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale;
 10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi;
 11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari;

12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;
13. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;
14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;
15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;
16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisorie;
17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;
18. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle eventuali interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddette opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi

- ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;
19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
 20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;
 21. tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS, il tutto in ossequio alle norme di legge e norme tecniche applicabili e secondo le procedure e modalità di dettaglio previste dal Capitolato e/o preventivamente stabilite dalla direzione dei lavori, ai fini dell'effettuazione di qualunque verifica tecnica e/o accertamento di laboratorio, obbligatori per legge o specificamente previsti dal Capitolato o comunque disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
 22. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori per legge o specificamente previsti dal Capitolato, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
 23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento ad idoneo centro di recupero o a discarica autorizzata, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;

24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
25. le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;
26. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
27. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
28. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore dei lavori - entro il termine da questa stabilito - di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;
29. le spese per gli accertamenti, verifiche, ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.230 del DPR. 207/2010.

ART. 18. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, prestata dall'appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione dell'Accordo quadro come previsto dal comma 6 dello stesso art. 93.

L'importo della cauzione provvisoria è fissato pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 dello stesso art.93.

Garanzia Definitiva

In ragione della stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è chiamato, nella fase di stipula dello stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva in favore del Committente - Soggetto Attuatore, a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 5% dell'importo contrattuale nel caso di ribasso fino al 10%; per ribassi superiori al 10% la misura percentuale della garanzia definitiva è incrementata di un punto percentuale, per ogni punto percentuale di ribasso e fino al limite massimo del 10% del valore dell'appalto. La cauzione deve essere valida per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi.

Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 103 citato.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterrà l'indicazione delle responsabilità assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori da eseguire.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 6 (e

8 se ricorre il caso) dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 19. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Applicativo, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La suddetta polizza deve:

- coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- assicurare l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga indenne l'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente. In merito a detta polizza, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004, Sezione A – “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione”, si precisa che la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori. L'Appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “copertura assicurativa della

responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A della polizza stessa con un minimo di euro 500.000 e un massimo di euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovrà inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne l'ENAS da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, l'ENAS ordinerà la demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di manutenzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto l'ENAS procederà alla demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese all'Appaltatore.

Tutte le garanzie, fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e presentate in una delle seguenti forme:
 - a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)

- secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
- essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 (o al D.M. n. 123 del 12.3.2004 per quanto previsto dal predetto D.M. n. 31/2018 o da altre norme);
 - essere prestate, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

ART. 20. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art.106 del D.lvo. 50/2016 e s.m.i. "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" e dall'art. 8 decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena e ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 106 del D.lvo. 50/2016, dall'art. 8 decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT "linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione ", con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito.

Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore (art. 8 comma 4 decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT "linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").

L'ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni dell'appalto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12 art. dell'art. 106 del D.lvo. 50/2016).

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 205 "Accordo bonario per i lavori" e 208 "Transazione" del codice (art. 8 comma 4 del decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT "linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").

Se la variazione dipende invece da colpa dell'Appaltatore, a questi spetterà solo il pagamento - ai prezzi relativi all'"Elenco Prezzi" allegato al Progetto esecutivo delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci dell'Elenco Prezzi allegato al Progetto esecutivo, come già sopra definito.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procederà alla formazione di nuovi prezzi secondo quanto disposto all'art. 8 comma 5 decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT "linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP (art. 8 comma 7 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018).

Eventuali varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore in corso d'opera sono disciplinate dal comma 8 dell'art. 8 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018 n. 49.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018 n. 49 non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali e componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

ART. 21. REVISIONE PREZZI

Ai contratti applicativi sottoscritti si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come disciplinata dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione

percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

La Stazione Appaltante, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il RUP, su proposta del Direttore dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di ENAS e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del suddetto DL n. 4/2022.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente, si intendono nulle e dovranno essere disapplicate in quanto incompatibili con la presente disciplina introdotta dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi ipotesi di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 22. ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Non sono previste attività in carico all'appaltatore per gli adempimenti necessari all'asservimento e all'espropriazione degli immobili interessati dalle opere, da effettuarsi ai sensi del DPR n° 327/01 e s.m.i

ART. 23. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000, presso una sede che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a dare tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente di eventuali variazioni.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all'Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto applicativo, invece, l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione

del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

ART. 24. DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs 50/2016, istituisce, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un Ordine di Servizio, redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e vistate dal Responsabile del Procedimento, e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'Ordine di Servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilità eventuali riserve relative ai contenuti di un ordine di servizio, all'atto della firma immediatamente successiva al ricevimento dell'ordine di servizio in questione.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sarà tempestivamente comunicata da parte dell'ENAS all'Appaltatore

ART. 25. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza

ART. 26. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per

PNRR M2C4-I4.1-A1-35

Accordo quadro Sostituzioni

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2.

insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti

CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 27. STIPULA DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro viene stipulato alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D. lgs 50/2016.

L'Accordo Quadro non potrà essere stipulato prima della decorrenza dei termini previsti al comma 9 dell'art. 32, salvo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo. Valgono comunque le disposizioni generali dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone il contratto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

È in ogni caso prevista la consegna in via d'urgenza dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi.

ART. 28. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO (ODL)

I singoli appalti oggetto dell'accordo Quadro saranno affidati al soggetto aggiudicatario con applicazione delle condizioni previste nell'Accordo Quadro, nonché nel Capitolato.

L'Accordo Quadro prevede che **i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura** ai sensi del comma 5 bis, art. 59, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici".

L'affidamento dei singoli appalti avverrà tramite la sottoscrizione di contratti applicativi – nel seguito altrimenti detti ORDINI DI LAVORO (OdL). Essi dovranno essere firmati

per accettazione dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario o suo delegato munito dei necessari poteri e restituiti al referente della commessa della committenza.

Il ritardo o il rifiuto da parte del soggetto aggiudicatario di accettare gli OdL saranno considerati rispettivamente ritardo dei Lavori o inadempienza contrattuale.

In particolare il soggetto aggiudicatario non può rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato con OdL purché rientrante nell'oggetto del Contratto, incluso l'avvio in via di urgenza per ogni intervento affidato.

Considerato l'importo complessivo dei lavori, il **soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di assolvere - per tutta la durata dell'Accordo Quadro - agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione contemporanea di più contratti applicativi.**

Ai fini di tale conteggio, non si considereranno gli interventi i cui lavori alla data di emissione del nuovo contatto applicativo risultino essere in sospensione o per i quali sia già stato sottoscritto un verbale di ultimazione.

Per contro, la stazione appaltante non si assume alcun impegno nei confronti dell'appaltatore riguardo la continuità e la quantità dei lavori da eseguire, né, pertanto, a garantire un numero minimo di OdL.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del contratto di Accordo Quadro sia costituito in raggruppamento temporaneo di impresa o in associazione temporanea di impresa (per comodità si indica "ATI" nel seguito), la procedura relativa agli Ordini di Lavoro da parte di ENAS nei confronti dell'appaltatore è la seguente:

- Gli ordini di lavoro vengono emessi all'operatore economico, singolo o raggruppato, riportando nel modulo OdL, nel caso di raggruppamento, anche la denominazione dell'intero ATI.
- L'operatore economico restituisce l'ODL firmato per accettazione al referente e al RUP della commessa della committenza, indicando gli estremi dell'impresa e (se del caso) delle imprese dell'ATI che parteciperanno alla realizzazione dell'intervento di cui allo specifico OdL.
- L'impresa Mandataria dovrà risultare presente in tutte le commesse, anche se solo per attività di coordinamento.

- Nella notifica preliminare relativa all'intervento di cui allo specifico OdL verranno inserite le imprese dell'ATI comunicate dalla Mandataria, compresa la Mandataria stessa, anche se non partecipante in modo attivo alle lavorazioni, ma in qualità di coordinatrice.
- Tutte le imprese inserite in notifica preliminare dovranno produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo allo specifico intervento di cui all'OdL e relativo alle lavorazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa. Se la Mandataria non partecipa in modo attivo alle lavorazioni, deve comunque produrre il proprio POS per le attività di coordinamento.
- I Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa di cui sopra verranno trasmessi a ENAS esclusivamente dalla Mandataria, che ha la responsabilità del coordinamento fra gli stessi e della corrispondenza fra questi e i documenti di progetto.
- Tutti i documenti contabili, verbali temporali, etc. relativi allo specifico intervento di cui all'OdL devono essere firmati dalla Mandataria.

È facoltà della Committente, nel rispetto del dettato normativo, affidare i lavori prima della stipula del contratto di Accordo Quadro. Non verranno contabilizzati lavori che non trovino corrispondenza negli OdL emessi dalla Committente.

ART. 29. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama integralmente l'art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»".

In ogni caso, la consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto applicativo, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

Con riferimento al comma 5, dell'art. 5, del D.M. 07.03.2018 n. 49, è sempre ammessa la facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in caso di tardiva consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,

PNRR M2C4-I4.1-A1-35

Accordo quadro Sostituzioni

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2.

profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto applicativo e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione le polizze assicurative (ex art. 103, comma 7, del DLgs n. 50/2016), i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, il libro matricola dell'impresa.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il "Programma di esecuzione dei lavori" previsto dall'art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, di cui al successivo articolo.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle opere e delle aree interessate dall'intervento o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all'atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto.

Data la natura dei lavori, sarà facoltà dell'ENAS disporre la consegna parziale di cui all'art. 5 comma 9 D.M. 07.03.2018 n. 49, anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi, nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e delle opere per cause differenti da quelle espressamente previste nel progetto esecutivo approvato dall'Ente Appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto applicativo al contratto di cui all'art. 27 "Stipula del contratto" del presente Capitolato.

ART. 30. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, l'Appaltatore si obbliga a presentare all'ENAS, in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, il "Programma di esecuzione dei lavori", redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici, delle condizioni atmosferiche oltre che dei previsti periodi di inattività, parziale o totale, a seconda dell'organizzazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, durante il periodo irriguo.

Il Programma in questione dovrà essere altresì corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma

stesso, compresi i principali impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori è impegnativo per l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, garantisca la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito all'art. 31 "Termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori" del presente Capitolato.

L'Appaltatore è espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire parti di opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

ART. 31. TERMINE PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Applicativi. In detto tempo è

compreso quello eventualmente necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori.

Nel calcolo del tempo, il Contratto Applicativo tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Applicativi, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto Applicativo. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dalla Stazione Appaltante, a seconda del singolo Contratto Applicativo, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dalla Stazione Appaltante.

Per ogni Contratto Applicativo relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo provvisorio.

Resta inteso che, stante la tipologia del finanziamento, tutti i lavori previsti nei singoli contratti applicativi dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 31/03/2026.

N.B. Quando richiesto specificatamente nell'OdL o prescritto dalle Autorità locali, i lavori dovranno essere iniziati e/o continuati in ogni momento anche di notte e in giorni festivi e con più turni lavorativi giornalieri.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dei lavori può essere modificata nei limiti di cui alla normativa vigente.

ART. 32. PROROGHE

Si richiama l'art. 107, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, primo e secondo periodo:

“L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento”

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per il rilascio delle eventuali autorizzazioni a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato;

- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente; la realizzazione delle misure di sicurezza, previste dai Piani e dalla normativa vigente.

ART. 33. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»* e ss.mm.ii. e, fino al 31.12.2023, in deroga all'articolo sopracitato, l'art. 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120“.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle ammesse dalla norma, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato sarà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituirà il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avverrà sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

In tale periodo è onere dell'appaltatore adeguare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera in cantiere alle reali necessità, in modo tale da evitare di sostenere inutili ed impropri oneri che restano totalmente a suo carico senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 34. PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Per ciò che concerne le penali relative ai singoli contratti applicativi riferite esclusivamente all'esecuzione di lavori, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione degli stessi sarà applicata una penale giornaliera di 0,6% (zerovirgolaseipermille) dell'importo netto contrattuale relativo ai lavori del singolo contratto applicativo comprensivo degli oneri della sicurezza, che non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Per ciò che concerne invece le penali riferite all'Accordo Quadro complessivo, il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all'art.47 del D.L. n. 77/21, convertito in L. 29 luglio 2021, n.108, comporta l'applicazione delle penali, ai sensi del comma 6 dello stesso all'articolo 47, così articolate:

- a) la mancata produzione delle relazioni previste dai commi 3 e 3 bis (v. art. 16, punti 1 e 2), entro sei mesi dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1326 C.C., comporta l'applicazione della penale giornaliera, per ciascuna delle due violazioni, pari allo 0,6 ‰ (zerovirgolaseiper mille) fino ad un importo massimo previsto dall'art. 50 del decreto legge n. 77 del 2021, pari al 20% dell'ammontare dell'Accordo quadro;
- b) Il mancato rispetto della disposizione del comma 4, in relazione all'obbligo di assicurare una quota delle nuove assunzioni necessarie per l'attuazione dell'AQ, pari al 30% destinata a occupazione giovanile e al 10 % destinata a occupazione femminile (v. art. 16 punto 3), comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'applicazione di una penale pari allo 0,6 ‰ (zerovirgolaseiper mille) dell'importo contrattuale complessivo dell'Accordo Quadro. A tal fine l'operatore economico dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto attuativo apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.
- c) Il mancato adempimento degli impegni dichiarati in sede di gara in relazione al comma 5 (criteri premiali) comporta l'applicazione di una penale di € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di inadempimento totale. In caso di inadempimento parziale, verrà applicata una penale d'importo ridotto rispetto all'importo sopra indicato, determinato in misura proporzionale rispetto all'inadempimento stesso come determinato dal Direttore dei Lavori.

Infine, con riferimento alle clausole in materia di conformità agli standard sociali minimi, di cui all'art. 59 "Conformità agli standard sociali" del presente Capitolato:

- d) in caso di violazione delle suddette clausole, su proposta del direttore dei lavori, sarà applicata dal RUP una penale il cui importo sarà fissato, in relazione all'importanza e tipologia della violazione, tra un minimo del 1‰ (uno per mille)

a un massimo del 5‰ (5 per mille) del prezzo della fornitura alla quale si riferisce la violazione accertata dall'Ente, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di violazione valutata grave dall'Ente su proposta del RUP;

- e) in caso di mancata o incompleta compilazione del questionario di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi, inviato dall'Amministrazione nel corso della durata del contratto, da parte dell'aggiudicatario, comporterà l'applicazione di una penale il cui importo sarà fissato, in relazione all'importanza e tipologia della violazione, tra un minimo pari al 0,6‰ (zero virgola sei per mille) ed un massimo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo dell'Accordo Quadro.

Le penali di cui ai punti a), b), c) e d), fanno cumulo con l'eventuale penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori ai soli fini della soglia massima prevista dal già citato art.50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, nella Legge 108/2021.

Una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali di cui ai punti a), b), c) e d), queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali di cui ai punti a), b), c) e d), quando si riconosca che il loro ammontare complessivo sia manifestamente sproporzionato rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART. 35. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n.108/2021, la stazione Appaltante prevede che, in riferimento al singolo contratto applicativo, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale relativa, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia

conforme alle obbligazioni assunta seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Pertanto, visto l'art. 34 "Penali" del presente Capitolato, il premio di accelerazione in argomento resta fissato nella misura dello 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) dell'importo di ogni contratto applicativo relativo ai lavori, compresi costi della sicurezza, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 31 "Termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori" del presente Capitolato.

ART. 36. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 105. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima.

Il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto applicativo affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici; non saranno autorizzati subappalti qualora nel relativo contratto:

- non si rilevino chiaramente le lavorazioni affidate, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo;
- ogni singolo prezzo praticato al sub-appaltatore non sia espressamente riferito ad una voce dell'elenco prezzi unitari;
- in caso di fornitura del materiale a cura dell'Appaltatore ovvero in caso di prestazione parziale rispetto al singolo prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari, non sia specificata l'incidenza della prestazione parziale rispetto al prezzo dell'Elenco prezzi unitari; in questo caso il RUP/DL verificheranno l'attendibilità dello scorporo riportato nel contratto del prezzo di Elenco prezzi unitari di riferimento.

L'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante è concessa qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto e le ulteriori condizioni espressamente previste dal presente Annesso, fatta salva la valutazione dell'adeguatezza del valore economico dell'importo del sub contratto rispetto al costo del lavoro (che considera anche la dimensione previdenziale e assistenziale) e al costo relativo

alla sicurezza.

Le stesse condizioni devono permanere per tutta la durata del sub-contratto; in difformità l'autorizzazione concessa è revocata con effetto immediato a decorrere dalla data di conforme comunicazione all'Appaltatore da parte della stazione appaltante.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume l'obbligo di eseguire la prestazione assunta nel rispetto dei principi e degli obblighi specificatamente previsti per gli interventi PNRR, di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" e di garantire la conformità dell'intervento, per la parte assunta col subcontratto, al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Nel contratto di subappalto dovrà essere inserito specifico articolo relativo alla "Conformità agli standard sociali minimi" di contenuto identico a quello di cui all'art. 59 del presente Capitolato. Al sub-contratto inoltre dovrà essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, apposita "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", secondo l'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012: la dichiarazione riporta l'assunzione di impegni del subcontraente verso il rispetto di standard sociali minimi.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite unicamente nei casi previsti dal comma 13, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente Capitolato, che appresso si richiamano:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi, ai sensi dell'art. 40 comma 3 L.R. 15.03.2018, n. 8, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui cioè l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 40 comma 2 L.R. 15.03.2018, n. 8, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 40 commi 6-7 L.R. 15.03.2018, n. 8, è fatto altresì obbligo all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere all'ENAS, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'art. 15 L. n. 180/2011, le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture. Nel caso di mancata trasmissione delle suddette fatture quietanzate, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Ai sensi dell'art. 40 comma 8 L.R. 15.03.2018, n. 8, la liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

ART. 37. GUARDIANIA

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n° 646, sarà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

ART. 38. SICUREZZA DEL LAVORO

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Procedimento, sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- Direttore dei lavori: è un tecnico nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 15 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere all'ENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa esecutrice;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere.

Ciascun POS verrà esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità per l'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell'Appaltatore di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovrà essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del PSC, piano che verrà quindi inoltrato all'ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto esecutivo è contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza. In ogni caso, i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 39. INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare, per l'approvazione della Direzione Lavori, un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento dei lavori secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

A corredo di tale elaborato l'Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai principali impianti di cantiere e alle installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 40. GESTIONE DEI SINISTRI, DANNI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si richiamano l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»".

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;
- l'indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilità;
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.

ART. 41. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata

all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Resta salvo il ricorso al parere del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120 “, su istanza di una delle due parti per la risoluzione di controversie o dispute tecniche, ai sensi del comma 3 dell'articolo sopra citato.

ART. 42. RISERVE DELL'APPALTATORE

Se l'appaltatore ha apposto firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni dal relativo invito dell'ENAS, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono

definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In caso di registrazione in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. contestazioni

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

In vigore degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120 “, se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscrive

riserve senza formulare anche il relativo quesito al Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art. 43 del presente Capitolato, il quesito verrà formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori (secondo periodo del punto 4.1.3 delle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12).

Si richiama l'art. 205 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accordo bonario.

ART. 43. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'Art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120 l'Amministrazione promuoverà la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), con i compiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto, nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il CCT potrà essere sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o, su accordo tra le parti, potrà essere sciolto dal 30/06/2023 in qualsiasi momento.

Ai fini dell'applicazione delle funzioni del CCT, si richiamano le "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 121.

ART. 44. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Si richiamano l'art. 107, comma 5, terzo periodo e seguenti e l'art. 12 comma 1 del D.M. 07.03.2018 n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"*.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto

né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sarà compilato il conto finale. Si richiama in proposito l'art. 14 comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonari.

Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano l'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e gli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabili al caso specifico.

Salva la facoltà dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 6 mesi (sei mesi) dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Enas.

La sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio determina l'estinzione del diritto della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 commi 1 e 5 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo, le opere verranno prese in consegna definitiva da parte dell'Amministrazione.

Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine (art. 102 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale, così come disposto nell'art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico dell'Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Anche in ossequio all'art. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori:

- n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di dettaglio "as - built" delle opere realizzate, debitamente timbrati e firmati;
- n. 2 copie dell'elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei lavori a colori, formato 18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 copie delle stesse immagini su supporto informatico.

ART. 45. OBBLIGHI MANUTENTORI DELLE OPERE ESEGUITE

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, fino all'emissione del relativo Certificato di Collaudo.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di Collaudo, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione dell'opera o di parti di opera, l'opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio.

Lo stesso dicasi nel caso in cui la presa in consegna anticipata riguardi una parte di opera, perfettamente conclusa e funzionale, all'inizio della stagione irrigua.

ART. 46. CONSEGNA ANTICIPATA

Si richiama l'art. 230 del DPR 207/2010.

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle seguenti condizioni:

a) siano state eseguite le prove previste dal Capitolato;

b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta dell'Amministrazione, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

ART. 47. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del D.Lgs 50/2016.

Costituisce **grave inadempimento contrattuale** il mancato rispetto dei cronoprogrammi dei singoli contratti applicativi che impedisca il rispetto della tempistica dettata dalla tipologia di finanziamento che prevede improrogabilmente che l'ultimazione delle opere avvenga entro e non oltre la data del 31/03/2026, pena la revoca del finanziamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti in attuazione degli OdL e del valore dei materiali utili esistenti nei cantieri operativi, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite relative a ciascun OdL.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara di ciascun OdL, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal responsabile dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal responsabile dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 48. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In vigore degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120 “, qualora entrambe le parti dichiarino, nelle forme e nelle sedi previste dalla norma, di attribuire alle decisioni del CCT natura di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020, le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020 sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale. Le determinazioni del CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

In tutti gli altri casi, per la definizione delle controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto **è esclusa la competenza arbitrale**. In tale evenienza, le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine,

qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 49. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà corrisposta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo a ciascun contratto applicativo pari al 30%, ex articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.

L'anticipazione sull'importo dei lavori è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;

- l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

La Stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del D.U.R.C., della permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 50. PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori, oltre al pagamento dell'anticipazione di cui all'articolo precedente del presente Capitolato, l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultanti dai registri di contabilità abbia raggiunto un importo **non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo** al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute più appresso richiamate.

Ai fini dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori l'Appaltatore è obbligato a redigere e consegnare all'Amministrazione una sintetica relazione che indichi le misure adottate, relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase dell'esecuzione dell'opera, al fine di adempiere ai vincoli DNSH.

Lo stato di avanzamento dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro 15 giorni dalla data di maturazione della rata di pagamento in acconto, quale risulta dai documenti contabili.

Ai sensi del comma 1-quinquies dell'Art. 113-bis "*Termini di pagamento e clausole penali*" del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo sopra citato, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

Il RUP invia il certificato di pagamento all'Amministrazione, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa verifica, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, adempimento agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento dell'appaltatore e dei subappaltatori.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile

Infine, qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Amministrazione Appaltante per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

Qualunque materiale e/o manufatto, portato in cantiere e/o accreditato in contabilità, rimane sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore. La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

Nella valutazione dei lavori in corso d'opera, oltre all'importo dei lavori eseguiti ed accertati non sarà accreditato nessun importo relativo ai materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori. in quote proporzionali all'importo dei lavori contabilizzati e per la quota residua sarà allibrato nello stato finale e liquidato contestualmente alla liquidazione della rata di saldo.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

L'importo di ciascuno dei sopraelencati pagamenti in acconto, al netto del ribasso d'asta, sarà disposto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori nei casi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 13) deducendo:

- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- una trattenuta pari alla quota dell'anticipazione già erogata all'appaltatore, corrispondente al rapporto tra l'importo dell'acconto e l'importo totale dei lavori, a titolo di graduale recupero della stessa anticipazione;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

I contenuti delle relazioni intermedie relative al DNSH dovranno essere integrati dall'Appaltatore nel "Rapporto Finale" che dovrà essere fornito all'Amministrazione ai fini dell'emissione dell'ultimo stato d'avanzamento dei lavori.

Il sopradetto "Rapporto Finale", previa istruttoria favorevole da parte del Direttore dei Lavori, verrà validato dal Responsabile del Procedimento per l'invio al MIMS al fine della certificazione del rispetto del principio del DSNH a chiusura lavori, considerando gli elementi che, dalla fase di programmazione alla fase di attuazione sono stati valutati rilevanti a tali fini.

ART. 51. PAGAMENTO A SALDO

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni, intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo, al pari del pagamento degli acconti, è subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'esecutore e dei subappaltatori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021, l'Ente appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamenti dei lavori, richiederà alla Cassa Edile territorialmente competente il rilascio dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

ART. 52. ADEMPIMENTI NEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo, in conformità con quanto stabilito nel presente Capitolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso
_____ sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Le fatture intestate a Ente Acque della Sardegna, Via Mameli, n.88 – 09123 Cagliari, P.I. 00140940925, dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

Codice univoco ufficio _____

CIG _____

CUP: _____

Oggetto: Cod. Int. *PNRR-M2C4-I4.1-A1-35* “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e /o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” e “Coghinas 2” nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres”. Interventi di Sostituzione Lotto n. ____

RUP: Ing. Fernando Mura

numero di repertorio _____ **e data del contratto** _____

centro di costo: _____

Le fatture dovranno sempre riportare il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Stazione Appaltante.

Ogni pagamento è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
- b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
- c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

ART. 53. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

Resta inteso che:

- Tutte le fatture delle imprese costituenti l'ATI devono essere verificate dalla Mandataria prima della loro trasmissione a ENAS.
- L'impresa Mandataria ha la responsabilità e l'obbligo di comunicare alla direzione lavori e al Rup, in fase di contabilizzazione dei lavori durante la redazione degli stati avanzamento lavori, le quote di lavori realizzate da ciascuna tra le varie imprese costituenti l'ATI intervenute nell'esecuzione dei lavori dei singoli contratti applicativi.
- L'impresa Mandataria ha la responsabilità, nell'ambito dello svolgimento del contratto di Accordo Quadro, di verificare progressivamente il rispetto delle quote di suddivisione tra le varie imprese costituenti l'ATI.

- In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di associazione temporanea di impresa, ciascuna associata fatturerà direttamente le prestazioni eseguite nell'ambito del contratto.

Non saranno ammesse modalità diverse di pagamento, anche se risultanti dall'atto costitutivo di associazione temporanea di impresa.

ART. 54. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma, l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto Applicativo. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

CAPO V – NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 55. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 5, pertanto:

- a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto esecutivo, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi allegato al progetto;
- b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto esecutivo, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al progetto esecutivo, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione

di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

ART. 56. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze eventualmente derivanti dagli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro, ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le

quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

ART. 57. PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come previsto dall'art. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a piè d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

ART. 58. ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 6 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni contrattuali. Parimenti non verrà accettato l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

ART. 59. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I lavori oggetto del presente appalto devono essere eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale
di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; ³*
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; ⁴*

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione,*

dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

3Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- 2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle

informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- 5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard sociali minimi, nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione invia all'aggiudicatario un questionario conforme all' Allegato III al D.M. Ambiente 06.06.2012 che è tenuto a compilare ed inviare all'Amministrazione entro un termine congruo, stabilito dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, che analizzerà il questionario allo scopo di valutare il rischio di potenziale violazione delle clausole contrattuali (gli standard sociali minimi), e quindi per l'eventuale effettuazione di ulteriori attività di cui ai punti successivi.

Il questionario soprarichiamato, conforme all' Allegato III al D.M. Ambiente 06.06.2012, fa parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente ad esso allegato; le informazioni fornite dall'aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi del DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci).

In caso di violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, su proposta del direttore dei lavori, sarà applicata dal RUP una penale con le modalità di cui all'art. 36 "Penali" del presente Capitolato oltre a:

- non accettazione della fornitura cui eventualmente si riferisce la violazione;
- revoca dell'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la violazione riguardi sub-contratti di lavori, cottimi o noli, come definiti all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura

ART. 60. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del lavoro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste

CAPO VI DISPOSIZIONI E CLAUSOLE FINALI

ART. 61. LEGGE SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha recepito il GDPR), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore è comunque tenuto a mantenere la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare.

ALLEGATO 1 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ALLEGATO 2 -SCHEMA TIPO DI TABELLE DI QUALIFICAZIONE

TABELLE QUALIFICAZIONE PERCENTUALI SCHEMA TIPO		
		Aliquote %
	LAVORI PREPARATORI CANALE ADDUTTORE	
C.01	Disgaggio, decespugliamento e stabilizzazione scarpate	
C.02	Pulizia fondo e sponde canale e trasporto a discarica	
C.03	Opere provvisorie per aggettamento acque	
	CANALE ADDUTTORE TRATTA 1: da progressiva 9013,88 - Inizio By-pass Trexenta C2 (progr. 9013,88÷9941,46)	
C.04	Risanamento corticale	
C.05	Giunti di frazionamento	
	CANALE ADDUTTORE TRATTA 2 : Fine By-pass Trexenta C2 - Fine Ponte canale Rio Arai (progr. 10005,57÷11445,15)	
C.06	Risanamento corticale	
C.07	Demolizione e rifacimento canale	
C.08	Giunti di frazionamento	
C.09	Ponte canale Rio Arai	
C.10	Demolizione e rifacimento attraversamenti pensili sul canale	
	CANALE ADDUTTORE TRATTA 3 : Fine Ponte canale Rio Arai - Inizio ponte canale Guasila I (progr. 11445,15÷12405,66)	
C.11	Risanamento corticale	
C.12	Giunti di frazionamento	
	CANALE ADDUTTORE TRATTA 4 : Fine ponte canale Guasila I - Imbocco galleria di Guasila (progr. 12585,41÷12797,45) - (progr. 12917,45÷13520,54)	
C.13	Risanamento corticale	
C.14	Demolizione e rifacimento canale	
C.15	Giunti di frazionamento	
	CANALE ADDUTTORE TRATTA 5 : Sbocco galleria Guasila - Inizio tratta lavori SAR AC08 (progr. 14438,74÷16020,41)	
C.16	Risanamento corticale	
C.17	Demolizione e rifacimento canale	
C.18	Giunti di frazionamento	
	CANALE ADDUTTORE TRATTA 6 : Sifone a Segariu e scarico (progr. 16989,76÷17978,72)	
C.19	Pulizia fondo e sponde canale e trasporto a discarica	
C.20	Opere provvisorie per aggettamento acque	
C.21	Giunti flessibili	
C.22	Opera di scarico lungo linea	
	ONERI DI CAPITOLATO	
C.23	Oneri di capitolato	
	TOTALE %	100,000%